

CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile PROVINCIA DI CHIETI

1 ° SETTORE Affari Generali e Istituzionali Ufficio Legale

Repertorio generale n. 210

DETERMINAZIONE n. 52 del 26/01/2012

OGGETTO: Ricorso promosso dai Sigg.ri De Sanctis Giuliana e Catenaro Rinaldo contro il Comune di Ortona. Tribunale Amministrativo Abruzzo – Sezione di Pescara. Nomina avvocato dell'Ente.

L'anno duemiladodici il giorno 26 del mese di gennaio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 9 del 27-12-2011;

VISTO

- l'art. 163 "esercizio provvisorio e gestione provvisoria" del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la delibera di C.C. n. 67 del 2.10.2008, con la quale veniva modificato l'art. 44 dello Statuto Comunale, che così recita: "I Dirigenti sono competenti alla promozione delle liti ed alla resistenza alle stesse e, quindi, provvedono alla nomina dell'avvocato difensore";

RILEVATO che in data 13.01.2012 veniva notificato a questo Ente ricorso presso il Tribunale Amministrativo di Pescara presentato dai Sigg.ri De Sanctis Giuliana e Catenaro Rinaldo per l'annullamento delle ordinanze dirigenziali n.100 in data 11.11.2011 e n. 101 in data 11.11.2011, entrambe emesse dal Dirigente del 3° Settore del Comune di Ortona;

VISTA la nota n.1427 in data 19.1.2011 con la quale il Dirigente del 3° Settore comunicava il proprio parere circa la necessità di resistere nel giudizio;

RITENUTO, al fine di salvaguardare i legittimi interessi dell'Ente, necessario costituirsi in giudizio nel procedimento che occupa, contestando le avverse richieste apparendo gli atti ricorsi pienamente legittimi;

CONSIDERATO

- che con determina n.125 del 23.2.2010 sono stati affidati i servizi legali di patrocinio del Comune di Ortona, per controversie in materia civile e del lavoro, all'avv. Dario Giuseppe Rapino;
- che con determina n. 148 del 22.2.2011, è stato rinnovato l'incarico al predetto professionista

RITENUTO opportuno incaricare l'Avv. Dario Giuseppe Rapino, per la resistenza in giudizio a difesa delle ragioni dell'Ente;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z60035E780 che sarà citato su tutti gli atti e i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti e che l'Avv. Dario Giuseppe Rapino ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010, il seguente: Banca Nazionale del lavoro di Lanciano, C.so Trento e Trieste intestato a Studio Avv. Rapino IBAN: IT13A0100577750000000012315;

RILEVATO che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del Dirigente di Settore ai sensi dell'art.6 della Legge 15.5.1997 n.127;

DETERMINA

- Resistere in giudizio avverso il ricorso presso il Tribunale Amministrativo di Pescara presentato dai Sigg.ri De Sanctis Giuliana e Catenaro Rinaldo per l'annullamento delle ordinanze dirigenziali nn.100 e 101 relative all'anno 2011;
- 2) Nominare difensore dell'Ente l'avv. Rapino Dario Giuseppe;

- 3) Dare atto che al connesso conferimento del mandato al predetto professionista provvederà il Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente;
- 4) Stabilire che per il compenso al professionista, nel caso in cui le spese legali rimanessero in capo a questo Ente, si corrisponderà una parcella commisurabile ai minimi della tariffa professionale vigente, comunque nei limiti dello schema di contratto di affidamento già sottoscritto dalle parti;
- 5) Stabilire a favore del predetto legale, la somma di € 500,00 da prelevarsi dall'impegno generale di spesa a suo favore già eseguito con determina n.49 del 25.1.2012;
- 6) Procedere con successivo atto a liquidare la spesa.

Il Compilatore (P.M.)

IL DIRIGENTE DEL I° SETTORE Dott. Domenico Galanti

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, lì 31 gennaio 2012

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE Dott. Marcello di Bartolomeo Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993